

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Webinar 17 marzo 2021**

# **Evoluzione normativa della Legge 241/90 e problematiche applicative, con particolare riferimento ai procedimenti di competenza dei SUAP**

## **Risposte alle domande poste in chat**

**a cura di**  
**Stefano Bianchini**  
**con la collaborazione di Stefano Augusto - Università di Ferrara**

## Domande & Risposte

### **1. Per il principio *once only*, le imprese non devono fornire documenti ma resta sempre l'autocertificazione da verificare a campione?**

Dipende dal tipo di titolo autorizzatorio (in senso lato) previsto dalla normativa vigente per quel dato procedimento.

In generale, si può affermare che - fermo restando il rispetto del citato principio, preordinato alla riduzione degli oneri amministrativi (in tal senso, il principio *once only* è anche un obiettivo) - nel procedimento le pp.aa. possono sempre chiedere integrazioni documentali al privato, sospendendo i termini solamente per una volta e per un massimo di 30 gg.

Particolare è il caso della SCIA, nel quale non solo non vi è un provvedimento ma manca anche lo stesso procedimento. I poteri di controllo sono esercitati, in questo caso, dopo la presentazione della segnalazione.

### **2. Quindi le modifiche apportate al dpr 445/00 con l'art. 264 del decreto rilancio (ulteriori conseguenze delle dichiarazioni mendaci previste al comma 1 bis) devono considerarsi anch'esse valide solo fino al 31 dicembre 2020? Il nuovo comma 1 bis peraltro sopravvive ancora nel testo del dpr 445.**

Il comma 1 dell'art. 264 del "Decreto rilancio" introduce una serie di modifiche normative, anche alla L. 241/90, che sono "temporalizzate" al 31 dicembre 2020 (ad oggi, pertanto risultano irrilevanti, dato che, dall'1 gennaio 2021, è tornato ad applicarsi il "regime ordinario").

Il comma 2, invece, reca alcune modifiche al d.P.R. 445/2000 (spec. artt. 71, 75 e 76) che sono "a regime", quindi da applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2020.

### **3. Va bene per la semplificazione amministrativa ma servirebbe anche alla legislazione italiana una gran semplificazione considerando tutte le modifiche, variazioni, abrogazioni, articoli e tanto tanto altro.**

L'osservazione è corretta: la semplificazione amministrativa, benché distinta da quella normativa, è ad essa strettamente correlata.

### **4. I procedimenti amministrativi di maggior impatto per cittadini e imprese potrebbero essere quelli individuati dall'Agenza di semplificazione varata per prima dal Governo Renzi, che individuava ad esempio, fisco, autorizzazioni paesaggistiche, ecc. tra i procedimenti percepiti come più complessi?**

Potrebbe essere un parametro significativo, ma non decisivo, visto che il comma 4 *bis* dell'art. 2 postula l'emanazione di uno specifico decreto, che dovremmo necessariamente attendere.

Per completezza, si segnala che l'Agenda per la semplificazione è un programma triennale che individua una serie di interventi prioritari, condivisi tra Governo, Regioni ed Enti Locali. Al centro dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2020-2023 c'è la digitalizzazione dell'amministrazione. Al seguente link la pagina dedicata del Ministero per la Pubblica Amministrazione: <http://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/agenda-la-semplificazione>.

### **5. Il comma 8bis si applica anche agli accertamenti di conformità DPR 380 art. 36?**

L'ambito applicativo della disposizione è tipizzato e limitato alle seguenti determinazioni:

- le determinazioni relative all'oggetto della conferenza di servizi semplificata (art. 14 *bis*, c. 2, lett. c), L. 241/1990);
- gli atti emanati all'esito della riunione della conferenza di servizi simultanea (art. 14 *ter*, c. 7);

- silenzio assenso tra pp.aa. (art. 17 *bis*) e silenzio assenso *ex art.* 20;
- provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti (art. 19, c. 3 e 6 *bis*).

In questi casi, i termini indicati non sono ordinatori, bensì perentori e, pertanto, è ragionevole ritenere che la determinazione sia inefficace nella forma più grave della nullità.

Per quanto concerne l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal decreto semplificazioni agli accertamenti di conformità di cui all'art. 36 TUE, è necessario distinguere intanto se si tratta di SCIA o di titolo autorizzatorio espresso (o sul quale si forma il silenzio assenso). Parrebbe applicarsi la disciplina entro questi limiti e comunque compatibilmente con le specificità della disciplina degli accertamenti di conformità. Sembra tuttavia chiaro che se la p.a. non esercita i poteri inibitori, in caso di SCIA, entro il termine di 18 mesi (e in presenza degli altri presupposti di cui all'art. 21-nonies) dallo scadere dei 30 gg dalla presentazione della segnalazione (trattandosi di scia edilizia), non può più intervenire in alcun modo sul "titolo abilitativo".

**6. La tendenza è anche da distinguere il danno da ritardo: se la PA conclude il procedimento con un provvedimento favorevole oppure no. Si emana un provvedimento unico in ritardo ma è favorevole al richiedente oppure il caso contrario.**

Nell'Adunanza Plenaria n. 5/2018, il Consiglio di Stato ha riconosciuto (seppur *incidenter tantum*, dal momento che la pronuncia non verteva principalmente su questo profilo) la risarcibilità del c.d. danno da mero ritardo: il tempo è elevato a "bene della vita" in sé e il ritardo dell'amministrazione è già sufficiente a obbligarla a risarcire il danno che eventualmente si sia verificato. Ciò vale, dunque, anche in caso di provvedimento favorevole al privato. Sebbene la giurisprudenza del Consiglio di Stato successiva alla succitata plenaria non sia uniforme (e si evidenzia, anzi, un filone che interpreta restrittivamente il principio di diritto in essa cristallizzato), è opportuno tenerne conto e impegnarsi a concludere il procedimento entro i termini indicati dalla legge, anche se il provvedimento è favorevole all'istante.

**7. Quali sono i tempi per poter provvedere?**

Dipende dal procedimento cui si fa riferimento: la disciplina generale dei termini del procedimento è cristallizzata all'art. 2 della l. 241/90, mentre nella disciplina settoriale è possibile rinvenire i termini dei singoli procedimenti.

**8. Come si dettano le scadenze per la telefonia mobile, le loro SCIA come *lex specialis*? Quando si pubblicano in Albo, solo per impianti nuovi e che termini ci sono per la pubblicazione?**

Il quesito non è chiaro.

**9. L'Amministrazione può intervenire anche oltre il termine imposto dalla Legge 241/90 se a carico del richiedente risulta l'insussistenza dei requisiti morali o a causa del mancato rinnovo del permesso di soggiorno?**

La risposta a questo quesito è certamente rinvenibile nella disciplina settoriale. In generale, i requisiti morali vengono in luce nella disciplina dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, per la quale si applicano le disposizioni ivi contenute) mentre per quanto concerne il permesso di soggiorno si deve fare riferimento alla disciplina in materia di immigrazione. Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, si rileva come, ad esempio, la disciplina sull'immigrazione sia esclusa dall'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20, co. 4 l. 241/90.

**10. Invece di considerare il provvedimento inefficace si potrebbe ritenerlo nullo?**

Il co. 8-bis dell'art. 2 l. 241/90 parla effettivamente di inefficacia degli atti, ma da una lettura sistematica della disposizione è possibile ascriverne il vizio alla più grave forma della nullità. Sarà importante monitorare anche le prime pronunce del giudice amministrativo.

**11. Se il mancato rispetto dei tempi di legge dipende da insufficienza di personale, come funziona l'aspetto della responsabilità?**

La carenza di personale è ovviamente una questione di fondamentale importanza, dal momento che incide negativamente sul corretto funzionamento dell'apparato amministrativo. Tuttavia, non risulta che rientri tra le cause di esclusione della responsabilità del funzionario amministrativo.

**12. Per la CDS a 60 GG art 13 termine perentorio, cosa implica?**

La disciplina della conferenza di servizi così come modificata dal d.lgs. 127/2016 prevede che le amministrazioni coinvolte nella conferenza debbano necessariamente esprimere la propria determinazione in essa; in caso contrario, si forma il silenzio-assenso. Questa regola riguarda anche le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi c.d. sensibili e subisce una unica eccezione, nel caso in cui sia il diritto UE a prevedere un atto (comunque denominato) espresso.

La disposizione di riferimento è l'art. 14-bis, co. 4 l. 241/90, il quale prevede che «Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni».

**13. Parla di atti, pareri, provvedimenti e tutto quanto riguarda il procedimento unico. Sia il provvedimento del SUAP verso l'impresa, ma anche i provvedimenti degli enti terzi coinvolti in un procedimento ordinario. Il SUAP cosa fa, in caso di ritardo di un parere lo considera inefficace, all'impresa nei termini dovrebbe emettere il suap stesso il provvedimento finale. Ma chi lo fa?**

Se il procedimento è di competenza del SUAP, di sua competenza è anche l'adozione del provvedimento finale. Se le pp.aa. coinvolte nella conferenza di servizi non si esprimono in essa, il loro silenzio equivale ad assenso, ai sensi dell'art. 14-bis, co. 4 l. 241/90, il quale prevede che «Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni».

**14. E se invece il provvedimento, emesso oltre il termine, non è negativo ma positivo? Se è un'autorizzazione, ad esempio? O un nullaosta, insomma un atto di assenso?**

Il co. 8-bis dell'art. 2 l. 241/90 ha un ambito applicativo tipizzato (v. risposta a quesito n. 5) e, pertanto, è applicabile solo entro i limiti indicati dal legislatore. Credo che il riferimento sia ad un procedimento che debba concludersi con un provvedimento espresso all'esito di una conferenza di servizi. In questo caso, il nuovo co. 8bis di cui sopra prevede la nullità delle determinazioni espresse tardivamente, fuori dalla conferenza di servizi e non del provvedimento conclusivo. Per quest'ultimo, in caso di ritardo, si applica la disciplina del silenzio-inadempimento. In caso di provvedimento tardivo favorevole all'istante, quest'ultimo può comunque rivolgersi al giudice amministrativo per chiedere il risarcimento del danno da mero ritardo, qualora ne sussistano i presupposti.

**15. Il dovere di concludere i procedimenti con un provvedimento espresso (art2 comma 1) non può essere ritenuto valido, soprattutto nel caso in cui il provvedimento sia espressamente richiesto dai cittadini/imprese?**

Il dovere di concludere un procedimento con un provvedimento espresso (il c.d. obbligo di provvedere della p.a.) è una regola generale dell'azione amministrativa. In attuazione del principio di semplificazione, all'obbligo di provvedere (la cui violazione costituisce silenzio-inadempimento) si sono giustapposte due figure di silenzio: il silenzio-assenso (art. 20) e il silenzio-diniego (previsto tassativamente per determinate ipotesi). Pertanto, è sempre necessario fare riferimento alla disciplina che segue ogni procedimento per applicare la relativa disciplina. Ad esempio, in un procedimento che rientra nell'ambito applicativo del silenzio-assenso, questo equivale già a un provvedimento positivo.

**16. Il nostro problema come Suap è un parere negativo tardivo a fronte di un obbligo di rilascio di atto positivo espresso a seguito della cdS indetta dal suap, e pertanto il 21 nonies potrebbe servire all'ente terzo per chiedere annullamento dell'atto del Suap?**

La determinazione di una p.a. convocata in conferenza di servizi ed espressa fuori termine equivale a silenzio assenso, già ai sensi dell'art. 14-bis, co. 4 l. 241/90. Il potere di autotutela ex art. 21-nonies è in capo alla p.a. procedente, dunque, nell'esempio, allo stesso SUAP e non alle pp.aa. coinvolte nella conferenza di servizi.

**17. È possibile adottare un provvedimento tardivo positivo, di natura ricognitoria, es. rilascio di autorizzazione, prendendo atto della formazione del silenzio assenso?**

Ai sensi del nuovo co. 8bis art. 2 l. 241/90 pare non essere più possibile adottare un provvedimento tardivo, anche se positivo. Al più un atto meramente confermativo che attesta il decorso dei tempi procedurali, a presidio della certezza dei rapporti giuridici.

**18. La decadenza di un atto è automatica o deve essere emesso un atto di decadenza?**

L'inefficacia nella forma della nullità è sempre automatica, dal momento che l'atto nullo non produce alcun effetto nell'ordinamento giuridico.

**19. Va dichiarato nullo con atto?**

No, v. risposta quesito n. 18.

**20. Un'autorizzazione sismica tardiva quindi è nulla? Occorre rifare il procedimento?**

L'art. 2, comma 8 *bis*, e relative conseguenze si applica solo alle ipotesi tipizzate ivi previste.

**21. Ma se il provvedimento tardivo è comunque "positivo" per il richiedente?**

L'art. 2, comma 8 *bis*, preclude alla p.a. di provvedere tardivamente, indipendentemente dall'esito positivo o negativo per il privato (posto che, di regola, viste le ipotesi contemplate dalla norma, l'esito per il privato sarà positivo).

**22. Quindi come si interviene ai sensi dell'art. 21 nonies?**

L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio è legittimo se si rispettano i quattro presupposti di cui all'art. 21-nonies, che devono sussistere cumulativamente. Questi sono:

- l'illegittimità del provvedimento da caducare ex art. 21-octies;
- la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'annullamento d'ufficio;
- il bilanciamento tra queste ragioni e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati (a favore delle prime);
- la ragionevolezza del termine entro il quale la p.a. interviene, comunque non superiore a 18 mesi per quanto concerne i provvedimenti autorizzatori e di attribuzione di vantaggi economici.

Se sussistono questi quattro presupposti, la p.a. può legittimamente esercitare il potere di autotutela e annullare d'ufficio un provvedimento.

È corretta la destrutturazione dell'art. 21 *nonies*.

Rispetto all'applicazione di tale disposizione nelle ipotesi contemplate dall'art. 2, comma 8 *bis*, si sono distinte due interpretazioni:

- 1) all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo comma 8 *bis*, si è ipotizzato che il rinvio all'autotutela potrebbe essere interpretato nel senso che all'amministrazione sarebbe consentito annullare i provvedimenti tardivi (già inefficaci) al fine di eliminarli del tutto dal "mondo giuridico". Non mi sembra, tuttavia, possibile aderire a tale indirizzo: come è noto, uno dei presupposti dell'annullamento d'ufficio è che l'atto, proprio in quanto annullabile, sia internamente efficace, mentre il provvedimento "tardivo" è qualificato dalla stessa disposizione come inefficace;
- 2) sembra, pertanto, più corretta un'interpretazione della norma intesa a confermare il riconoscimento, in capo alla p.a., della facoltà di intervenire con l'annullamento d'ufficio degli effetti del provvedimento silenzioso formatosi: in altri e più semplici termini, l'autotutela ex art. 21 *nonies* incide, non sull'atto ma sull'effetto prodotto da silenzio o inerzia.

**23. Ma il comma 8 bis non rende inefficaci quei "pareri" che non rispettino i termini della cds asincrona e non della determinazione conclusiva del procedimento emanata dall'amministrazione precedente e quindi a valenza esterna?**

L'art. 2, comma 8 *bis*, e relative conseguenze si applica solo alle ipotesi tipizzate ivi previste.

**24. È nullo anche se è un provvedimento positivo?**

V. risposta quesito n. 21.

**25. Anche se favorevole?**

V. risposta quesito n. 21.

**26. L'inefficacia di cui al comma 8-bis (e quindi la nullità) si estende anche al provvedimento tardivo di cui comma 9-ter? Oppure quello del 9-ter può essere considerato un nuovo procedimento, con nuovi termini (dimezzati), e quindi che potrebbe consentire l'adozione di un provvedimento legittimo?**

No, le due ipotesi sono diverse. Il citato co. 9-ter si riferisce alle ipotesi che non rientrano nell'ambito applicativo del co. 8-bis, che è tipizzato nella disposizione.

**27. Alla luce quindi dell'effetto di inefficacia del provvedimento tardivo, non è da ritenere dovuto il suo rilascio anche a fronte della richiesta del privato (come spesso accade)**

No, non è dovuto, V. risposta quesito n. 17.

**28. Nei casi di procedimenti che necessitano di provvedimento espresso, chi dice agli organi ispettivi che i lavori si possono eseguire in applicazione della richiamata norma così come modificata da ultimi dispositivi (modifiche intervenute al DPR 380/01)?**

Il quesito non è chiaro.

**29. Il diritto lo prevede il DPR 160/2010 per le imprese...no?**

Il quesito non è chiaro.

**30. Si può emettere atto confermativo con completezza documentale nel rispetto delle vigenti norme, anche ambientali. Sempre per atti di natura edilizia?**

Il quesito non è chiaro.

**31. È possibile avere un fac simile di atto meramente confermativo?**

Certamente, lo produrrò nel prossimo webinar.

**32. Come si giustifica l'atto meramente confermativo con la tipicità dell'atto amministrativo?**

Alla luce della teoria dei poteri cd. impliciti.

**33. E di fronte ad un provvedimento tardivo di rigetto cosa può fare l'Amministrazione per "riparare"?**

Con i rimedi in autotutela, purché ne ricorrano i presupposti.

**34. Il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione procedente all'esito di una istruttoria, dunque si deve presumere che la p.a. abbia valutato la non sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto alla base della richiesta del privato.**

Esatto.

**35. Però PUO' FARE non è obbligata la p.a. al rilascio di questo atto confermativo?**

No, non è obbligatorio, salvo che sia previsto dalla normativa vigente (ad es., art. 20, comma 8, TUE).

**36. Nell'art. 8 bis è citato l'art. 20 comma 1, quindi l'inefficacia opera in tutti i casi in cui è previsto il silenzio assenso... questo non fa sì che l'inefficacia sia generalizzata rispetto al concetto di tipicità che ha spiegato prima?**

No, perché il co. 8-bis concerne solamente le ipotesi in esso indicate e, pertanto, tipizza il proprio ambito applicativo. La tipizzazione non va confusa con la "generalità" che una disposizione di legge può avere circa il suo ambito applicativo. Certamente il silenzio-assenso ha un ambito applicativo molto esteso.

**37. Questo atto meramente confermativo attiene più alla categoria delle certificazioni (manifestazioni di conoscenza) che a quella dei provvedimenti (manifestazioni di volontà), è corretto?**

È annoverabile nella categoria degli atti amministrativi; con esso la p.a. *si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.* Per tali motivi si ritiene che non sia impugnabile.

**38. L'atto meramente confermativo dopo il silenzio assenso può essere emanato solo su istanza dell'interessato o anche d'ufficio? In particolare in ambito edilizio.**

L'atto meramente confermativo può essere emanato anche d'ufficio.

In ambito edilizio vale quanto previsto dall'art. 20, comma 8, TUE.

**39. Non sono sicuro di avere ben capito: trascorsi il termine procedimentale di 180 giorni in carenza di impugnazione, il provvedimento nullo viene "sdoganato" (per dirla volgarmente) e quindi produce effetti?**

Trascorsi i 180 gg. di cui all'art. 31 del D.Lgs. 104/2010, il provvedimento nullo diventa inoppugnabile (cioè non più impugnabile; al più è rilevabile processualmente d'ufficio o su eccezione). Il provvedimento nullo non impugnato tempestivamente non diventa efficace, e non potrebbe diventarlo perché il provvedimento nullo è di per sé sempre inefficace. Tuttavia, la mancata impugnazione tempestiva e la perdurante esistenza nell'ordinamento giuridico del provvedimento nullo, potrebbe ingenerare nei privati un legittimo affidamento circa la stabilità del provvedimento, seppur nullo. In tali casi, si parla - descrittivamente - di effetti "di fatto" del provvedimento nullo, da distinguere dagli "effetti giuridici" che, come detto, non possono mai derivare da un provvedimento nullo.

**40. Ma cosa succede nel caso di un provvedimento di divieto di prosecuzione attività adottato oltre i termini? quindi di un provvedimento negativo**

Con riferimento alla disciplina della SCIA, la p.a. può adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività segnalata (qualora la scia non rispetti i requisiti di legge) entro 60 gg dalla presentazione della scia, ovvero entro i successivi 18 mesi, ma solamente se sussistono tutti i requisiti che legittimano l'annullamento d'ufficio, ex art. 21-nonies. I provvedimenti adottati oltre i suddetti termini, ai sensi del nuovo art. 2, co. 8bis l. 241/90, sono inefficaci nella forma più grave della nullità.

**41. Non sono sicuro di avere ben capito: trascorsi il termine procedimentale di 180 giorni in carenza di impugnazione, il provvedimento nullo viene "sdoganato" (per dirla volgarmente) e quindi produce effetti?**

V. risposta quesito n. 39.

**42. Che succede in caso di annullamento di provvedimento in autotutela dopo 18 mesi?**

Decorso 18 mesi la p.a. non ha più il potere di agire in autotutela. Pertanto, in carenza assoluta di potere, il provvedimento di annullamento d'ufficio è da considerarsi radicalmente nullo.

**43. Come si "combinano" i termini del 160/10 della l. 241/90**

Il quesito non è chiaro.

**44. Ma il provvedimento tardivo favorevole all' imprenditore (autorizzazione emessa al 61° giorno rispetto al termine di 60 gg) è da considerare INEFFICACE/NULLO?**

Sì, v. le risposte agli analoghi quesiti precedenti.

**45. Può chiarire meglio la differenza tra tacito assenso e silenzio assenso?**

Non v'è differenza, entrambe le espressioni fanno riferimento al silenzio-assenso ex art. 20 l. 241/90.

**46. Potrebbe definire meglio in capo a chi rimane la responsabilità del procedimento amministrativo nel caso in cui il SUAP non è direttamente responsabile di quel particolare procedimento**

Dipende dai singoli casi. È sempre necessario fare riferimento alla norma attributiva di potere: è la legge, infatti, che individua l'ufficio/organo competente.

**47. Si può fare un riferimento al dpr 160/2010?**

Il quesito non è chiaro.

**48. E nei casi in cui non è possibile il silenzio assenso come in materi ambientale come si può applicare il 21 nonies? Non si applica...**

L'annullamento d'ufficio è un potere riconosciuto in generale all'amministrazione, tant'è che si applica non solo ai casi di provvedimenti espressi ma anche a quelli di silenzio-assenso e di scia (in quest'ultimo caso, è bene precisarlo, il richiamo al 21-nonies attiene alle modalità di esercizio dei poteri inibitori). L'art. 21-nonies, tuttavia, prevede determinati presupposti che devono sussistere cumulativamente affinché l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio da parte della p.a. sia legittimo.

**49. Potrebbe consigliare un buon testo? Mi sono laureata in legge venti anni fa e sento il bisogno di una rinfrescata sistematica di diritto amministrativo.**

Due manuali ben scritti potrebbero essere: M. D'Alberti, *Lezioni di diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino, ultima edizione disponibile; oppure F. Merloni, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino, ultima edizione disponibile.



**50. Quindi è possibile annullare ai sensi dell'art. 21-nonies il "provvedimento tacito" di silenzio assenso formato nei casi in cui l'amministrazione non abbia rilasciato il provvedimento nei termini?**

Sì, dopo la formazione del silenzio-assenso, la p.a. può comunque esercitare il potere di autotutela anche nella forma dell'annullamento d'ufficio, se ricorrono i presupposti ed entro i limiti di cui all'art. 21-nonies.

**51. La chiusura di un procedimento in silenzio assenso, in piattaforma telematica (SUAP/SUAPE) rappresenta di per sé un atto meramente confermativo" o no?**

Se per quel dato procedimento si applica il silenzio-assenso, il decorso del termine procedimentale equivale ad un procedimento di assenso da parte della p.a. procedente.

**52. Nel caso di intervento edilizio per cui necessita il parere/autorizzazione in deroga di RFI, in quanto in fascia di rispetto, Rete Ferrovie Italia è tra gli enti che devono essere coinvolti in Conferenza di Servizi e quindi soggetto a tutte le sue tempistiche?**

Se la normativa vigente prescrive il parere del succitato ente si deve applicare la disciplina di cui agli artt. 14 e ss della l. 241/90 e, pertanto, convocare la conferenza di servizi.

**53. In riferimento all'art. 10 bis post d.l. 76/2020 nel complesso del procedimento unico che di fatto si può sospendere un'unica volta al massimo per 30 giorni, qualora l'esito fosse un preavviso di rigetto come si inserisce questa eventuale seconda sospensione?**

Se ci si riferisce alla sospensione per l'acquisizione di materiale istruttorio, la sospensione ex art. 10 bis si cumula con essa, secondo il regime ordinario.

**54. Se dopo un 10 bis in un procedimento di rilascio di un permesso di costruire PdC con cds istruttoria viene presentato un nuovo progetto i termini "ripartono da capo" e si può indire una seconda Cds per l'esame della documentazione presentata dopo il 10 bis contando che ripartano da capo anche i termini del PdC?**

L'art. 10-bis, così come modificato dal decreto semplificazioni, non pare lasciare dubbi circa il fatto che i termini si sospendano per poi riprendere a scorrere per la parte residua. La disciplina della conferenza di servizi prevede, tuttavia, che le pp.aa. coinvolte possano (anzi, debbano) chiedere le eventuali integrazioni documentali entro un termine massimo 15 gg da quando ricevono la comunicazione con la convocazione alla conferenza (art. 14-bis, co. 2, lett. b). La corretta applicazione di questa disposizione dovrebbe prevenire, in questi casi, la situazione ipotizzata nella domanda.

**55. Gli atti rilasciati dopo la scadenza del procedimento sono inefficaci? La domanda è maggiormente importante nel caso di Autorizzazioni Ambientali che normalmente impongono condizioni.**

Fuori dall'ambito applicativo del nuovo co. 8bis dell'art. 2 l. 241/90 i termini procedimentali non sono perentori, bensì ordinatori. Ciò significa che la p.a. può adottare un provvedimento anche oltre i termini procedimentali, sebbene ciò comporti diversi profili di criticità: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in caso di silenzio-inadempimento, infatti, può trovare applicazione la disciplina del potere sostitutivo, quella dell'indennizzo da mero ritardo o del danno da ritardo, può essere proposto ricorso innanzi al TAR e vengono in essere profili di responsabilità amministrativa e disciplinare dei funzionari pubblici.